

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 92/A

Il Presidente Federale

- Tenuto conto della volontà espressa dal Consiglio Federale di sanzionare l'uso di espressioni blasfeme da parte dei tesserati in occasione delle gare;
- ritenuto a tal fine di utilizzare come mezzo di prova anche le immagini televisive;
- ravvisato altresì opportuno estendere gli orari previsti dall'art. 35 punti 1.3 e 2.1 del Codice di Giustizia Sportiva rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e dalle ore 12:00 alle ore 14:00;
- ravvisata pertanto la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 66 delle N.O.I.F. e agli artt. 19 e 35 del Codice di Giustizia Sportiva, nonchè di integrare e modificare alcune Decisioni Ufficiali FIGC;
- valutato di dover provvedere con urgenza;
- sentiti i Vice Presidenti;
- visto l'art. 24 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 66 delle N.O.I.F. secondo il testo allegato sub a);

di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub b);

di modificare l'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub c);

di integrare e modificare le Decisioni Ufficiali FIGC secondo i testi allegati sub d), e), f).

Le suddette disposizioni entreranno in vigore per le gare che saranno disputate a far data dal 26 febbraio 2010.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 FEBBRAIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete